



# COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N. 20 del Reg. Delib.

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **cinque** del mese di **giugno** alle ore **20:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

|                           |          |                            |          |
|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
| <b>CHIARVESIO DANIELE</b> | <b>P</b> | <b>MIOTTI GIUSEPPE</b>     | <b>P</b> |
| <b>BURELLI ALDO</b>       | <b>A</b> | <b>BULFONE DOMENICO</b>    | <b>P</b> |
| <b>QUAGLIARO CARLO</b>    | <b>P</b> | <b>D'ORLANDI GIANLUIGI</b> | <b>P</b> |
| <b>TOTIS TERESA</b>       | <b>A</b> | <b>SIALINO RAFFAELLA</b>   | <b>P</b> |
| <b>PECILE CHIARA</b>      | <b>P</b> | <b>BERTOLI MAURIZIO</b>    | <b>P</b> |
| <b>TOMAI GIOVANNI</b>     | <b>P</b> | <b>BRUNO NINO</b>          | <b>P</b> |
| <b>DREOSSI MARTINA</b>    | <b>P</b> | <b>BERTUZZI LEANDRO</b>    | <b>P</b> |
| <b>DI BIN ELISA</b>       | <b>P</b> | <b>PERES BRUNO</b>         | <b>P</b> |
| <b>ZANNIER ANNA</b>       | <b>P</b> |                            |          |

P=presente A=assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. PERESSON RUGGERO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Esce dall'aula l'assessore Burelli

**OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che questo comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (variante n. 13 avente contenuto di nuovo Piano Regolatore Generale Comunale) approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 31.08.2000 e divenuto esecutivo con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 08.11.2000, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 3003 del 13.10.2000 e successive varianti;

**VISTA** la richiesta pervenuta in data 23.02.2017, protocollo 2077, con la quale la società Villaverde Srl ha formulato istanza di approvazione di una variante al vigente strumento urbanistico corredandola dei relativi elaborati grafici e descrittivi e relativa agli immobili ubicati in località "Cjarnestia" ed allibrati ai fogli 2 e 7;

**VISTO** il progetto di variante, redatto dall'ing. Filippo Burelli di Fagagna, costituito dai seguenti elaborati:

- A. relazione illustrativa di variante;
- B. modifiche azzonative;
- C. rapporto ambientale preliminare;
- D. relazione paesaggistica;
- E. attestazione geologica;
- F. Valutazione d'incidenza;
- G. Relazione ai sensi art. 8, comma 9, lett. b) della L.R. 21/2015;
- Tav. P1 – Planimetria normativa di progetto;

**RITENUTO** che tale progetto risponda alle aspettative dell'Amministrazione Comunale e pertanto meritevole di essere fatto proprio;

**VISTO** il parere favorevole con osservazioni dal punto di vista del fabbisogno idrico e fitosanitario, espresso con nota dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-collinare-medio Friuli" prot. 20168 del 05.05.2017, qui pervenuta in data 11.05.2017 ed assunta al protocollo 5436;

**ATTESO** che la presente variante rientra tra quelle di livello comunale indicate dall' art. 2 della LR 21/2015;

**ACCERTATO** che nelle aree oggetto di variante, non si riscontrano cose immobili soggette a vincoli di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che pertanto non è necessario interpellare la competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali;

**VERIFICATO** che le modifiche apportate con la presente variante al PRGC non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42;

**ACCERTATO** infine che la variante non modifica la destinazione d'uso di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato o della Regione e che pertanto non necessita raggiungere le intese previste dall'art. 8, comma 3, della LR 21/2015;

**VISTA** l'asseverazione sottoscritta dall'ing. Filippo Burelli, estensore del progetto della presente variante al PRGC e comprese tra gli elaborati di piano, di cui all'art. 10, comma 4 ter, della legge regionale n. 27/88 e all'art. 20 della legge regionale 16/2009;

**VISTA** la legge regionale 06.05.2005, n. 11, così come modificata dalla legge regionale 30.07.2009, n. 13, relativa all'adeguamento ad obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);

**PRESO ATTO** che tale normativa regionale rinvia, per l'applicazione delle procedure di VAS, al decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

**PRECISATO** inoltre, che l'art. 4 della legge regionale 05.12.2008, n. 16, che stabilisce che l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che adotta il piano (consiglio comunale) e che l'autorità competente è la Giunta comunale;

**VISTO** l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 che prevede la necessità della procedura completa di VAS, solo qualora l'autorità competente, abbia valutato impatti significativi sull'ambiente;

**VISTO** l'art. 12 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 che prevede la trasmissione, da parte dell'autorità procedente, all'autorità competente, del rapporto preliminare di verifica dell'assoggettabilità alla VAS del piano di cui all'art. 6, comma 3 del medesimo decreto legislativo;

**RITENUTO** altresì, che la variante in parola, come risulta dall'elaborato specifico facente parte della presente variante, non produca alcun impatto diretto, indiretto e secondario sul Sito Natura 2000 presente nel territorio comunale "Quadri di Fagagna" (codice sito IT3320022), per cui non necessita avviare la procedura di valutazione di incidenza, così come normato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11.07.2014, n. 1323 e relative circolari esplicative;

**RITENUTO** pertanto opportuno provvedere all'adozione del progetto della variante al Piano Regolatore Generale Comunale che assumerà il numero 46;

**ACQUISITI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

**VISTE** le leggi regionali 23.02.2007, n. 5 e 25.09.2015, n. 21;

Dopo l'illustrazione dell'assessore delegato Bulfone, si apre la discussione durante la quale intervengono:

- il consigliere D'Orlandi il quale rileva che la modifica inserisca le aree in zona Q, non in zona sportiva. Mentre la classificazione in zona sportiva prevede il pagamento dell'IMU, la zona Q, di interesse pubblico, è esentata dall'IMU. Ciò non pare assolutamente corretto considerando il fatto che la struttura non è pubblica.

Inoltre il consigliere D'Orlandi evidenzia che nella proposta di deliberazione si sostiene che, non essendovi beni sottoposti alla disciplina della Sovrintendenza allora non si acquisisce il

parere paesaggistico. Non sembra corretto un tanto considerando che l'area oggetto di variante interessa zone umide, torrenti, boschi che sono soggetti al D.Lgs. 42/2004.

- l'assessore Bulfone evidenzia come vi sia già un parere del servizio paesaggistico e che l'estensore della variante e gli uffici abbiano già verificato l'aspetto legato al D.Lgs. 42/2004 sollevato dal consigliere D'Orlandi.

Per quanto riguarda l'aspetto legato all'IMU, l'assessore asserisce che l'area è stata correttamente inserita nella zona urbanistica propria, come già analogamente avvenne per la variante n. 44 approvata circa un anno fa.

Esaurita la discussione è posta quindi ai voti la proposta il cui esito così si riporta:

PRESENTI 15, ASSENTI 2, (Burelli, Totis)

VOTI FAVOREVOLI 9

CONTRARI 3 (Sialino, D'Orlandi, Bertoli)

ASTENUTI 3 (Bruno, Bertuzzi, Peres)

### **DELIBERA**

1. di adottare la variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale redatta dall'ing. Filippo Burelli di Fagagna.
2. Di riconoscere quali elementi costitutivi di tale variante al PRGC e parte integrante e contestuale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati, i seguenti elaborati:
  - A. relazione illustrativa di variante;
  - B. modifiche azzonative;
  - C. rapporto ambientale preliminare;
  - D. relazione paesaggistica;
  - E. attestazione geologica;
  - F. Valutazione d'incidenza;
  - G. Relazione ai sensi art. 8, comma 9, lett. b) della L.R. 21/2015;Tav. P1 – Planimetria normativa di progetto.
3. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs 03.04.2006, n. 152, il rapporto preliminare denominato "Rapporto ambientale preliminare", alla Giunta Comunale per l'individuazione delle autorità competenti in materia ambientale da consultare per acquisirne i pareri.
4. Di indicare all'autorità competente, a titolo collaborativo ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs 03.04.2006, n. 152, quali soggetti competenti in materia ambientale quelli individuati all'art. 4, comma 1 lett. d), della legge regionale 05.12.2008, n. 16 e precisamente:
  - ARPA Friuli Venezia Giulia
  - Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-collinare-medio Friuli"
  - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni ambientali.
5. Di dare atto che la variante in parola non produrrà effetti significativi sul sito Natura 2000, presente nel territorio comunale "Quadri di Fagagna" (codice IT3320022), per cui non verrà avviata la procedura di valutazione di incidenza.

6. Di incaricare il responsabile del servizio competente di sovrintendere ad ogni adempimento necessario all'approvazione della variante al PRGC in argomento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21/2015.

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con la seguente successiva votazione:

PRESENTI 15, ASSENTI 2, (Burelli, Totis)

VOTI FAVOREVOLI 9

CONTRARI 3 (Sialino, D'Orlandi, Bertoli)

ASTENUTI 3 (Bruno, Bertuzzi, Peres)

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to CHIARVESIO DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Segretario

F.to PERESSON RUGGERO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

---

**Allegato alla Delibera**

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20 del 05-06-2017**

**Oggetto: ADOZIONE VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE  
COMUNALE**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 566.

COMUNE DI FAGAGNA li 09-06-2017

**L' INCARICATO**  
*F.to Ziraldo Claudia*

Documento informatico firmato digitalmente in  
originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e  
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa



# COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

---

**Allegato alla Delibera**

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20 del 05-06-2017**

**Oggetto: ADOZIONE VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE  
COMUNALE**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI FAGAGNA li IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI  
09-06-2017

Ziraldo Claudia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa